

REGOLAMENTO

per

l'esame professionale superiore di fashiondesigner

Modifica del **14 MAG. 2024**

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento del 12 gennaio 2015 concernente l'esame professionale superiore di fashion designer è modificato come segue:

Correzione di un termine

In tutto il regolamento d'esame (versione italiana), il termine «fashion designer» viene corretto come segue: «fashiondesigner».

1.3. Organo responsabile

1.3.1. L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

Comunità d'interessi per la formazione professionale di creatrici/creatori d'abbigliamento (IBBG)

2.1. Composizione della commissione d'esame

2.1.1. Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono affidati a una commissione d'esame composta da minimo cinque membri e nominata dall'organo responsabile per un periodo di quattro anni.

2.1.2. (...) Le riunioni della commissione d'esame possono svolgersi in videoconferenza.

2.2. Compiti della commissione d'esame

2.2.2. La commissione d'esame può:

- a) delegare la gestione dei ricorsi a singole persone;
- b) delegare compiti amministrativi a una segreteria.

3.3. Ammissione

3.3.1. All'esame è ammesso chi:

- a) è in possesso di un titolo al livello terziario nel settore della moda, del tessile o del design e può attestare almeno due anni di pratica professionale in questo settore;
oppure
- b) è in possesso di un altro titolo al livello terziario e può attestare almeno tre anni di pratica professionale nel settore della moda, del tessile o del design;
oppure
- c) è in possesso di un attestato federale di capacità (AFC) nel settore della moda, del tessile o del design o una qualifica equivalente e può attestare almeno quattro anni di pratica professionale nel settore specifico.

È fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.41 e della consegna puntuale del lavoro di diploma completo.

7.1. Titolo e pubblicazione

7.1.2. I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Fashiondesigner con diploma federale**
- (...)
- (...)

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Fashiondesigner, Advanced Federal Diploma of Higher Education**

9.2. Disposizioni transitorie

I candidati dei corsi preparatori con inizio fino ad agosto 2023 incluso saranno ammessi all'esame per l'ultima volta nel 2025 in base al regolamento del 12 gennaio 2015 (stato al 23 novembre 2016). I ripetenti possono ripetere l'esame una prima e/o seconda volta fino alla fine del 2027.

II

La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Olten, 26.04.2024

Comunità d'interessi per la formazione professionale di creatrici/creatori d'abbigliamento (IBBG)



Hans Luginbühl
Presidente




Georg Berger
Direttore

La presente modifica è approvata.

Berna, 14 MAG. 2024

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua

Regolamento d'esame concernente l'esame professionale superiore di fashion designer

Modifica del *23. 11. 16*

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla
formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento d'esame del 21 gennaio 2015 concernente l'esame professionale
superiore di fashion designer è modificato come segue:

1.3.1. L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo
del lavoro:

Swiss Textiles
Federazione Tessile Svizzera

¹ RS 412.10

II

La presente modifica entra in vigore con l'approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI.

Zurigo, il *17.10.16*.....

Swiss Textiles
Federazione Tessile Svizzera


.....
Andreas Sallmann

La presente modifica è stata approvata.

Berna, il *23.11.16*

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale superiore

REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame professionale superiore di fashion designer

del ... **21 GEN 2015**

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa o che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2. Profilo professionale

1.2.1. Campo d'attività

I fashion designer che hanno sostenuto l'esame professionale superiore operano nell'industria dell'abbigliamento nonché in ambito commerciale, ad esempio lavorano per case di moda nazionali e internazionali o per redazioni di moda e società di consulenza in fatto di tendenze. Sono corresponsabili per le analisi delle tendenze, idee e la progettazione di modelli e redigono i relativi documenti tecnici e trendboard.

1.2.2. Principali competenze operative

Un fashion designer diplomato è in grado di:

- acquisire fonti di ispirazione nonché cogliere tendenze e innovazioni da altri settori. Questo avviene, ad esempio, durante la partecipazione a fiere specializzate e conferenze sulle ultime tendenze;
- valutare e analizzare in retrospettiva la collezione corrente e interpretare i risultati in vista della prossima collezione;
- trasporre idee innovative in materia di design a livello concettuale nelle collezioni di moda orientate al mercato e nella creazione di stili unici. Tutto ciò viene visualizzato tramite trendboard e relazioni sulle collezioni sulla base dei concetti dei colori e dei materiali;
- redigere la documentazione necessaria per l'attuazione in campo tecnico (schizzi di modelli, realizzati a mano o con un software di design, elenchi dei pezzi, ecc.) e valutare campioni e prototipi in conformità con il livello di qualità desiderato;
- in collaborazione con i fornitori, procurare campioni e sostenere lo sviluppo di prototipi. A questo riguardo il fashion designer considera diversi fattori in materia di economia aziendale (qualità, prezzo, quantità, sito di produzione);
- coordinare la collaborazione con i reparti che si occupano di acquisti, tecnica di taglio e produzione di campioni;
- commercializzare una collezione. In questo ambito rientra, oltre alla formazione interna e alla consegna della collezione, anche la pianificazione di presenze alle fiere e di eventi nonché la partecipazione alle strategie di commercializzazione;

- in veste di responsabile di una linea di prodotti, gestire i collaboratori, allestire strutture organizzative interne, considerare gli aspetti giuridici e comprendere le basi della contabilità interna all'azienda.

1.2.3. Esercizio della professione

I fashion designer lavorano in aziende del settore commerciale e dell'abbigliamento o dirigono autonomamente un'azienda propria. Il punto focale della loro attività è rappresentato dallo sviluppo e dall'acquisizione di collezioni di abbigliamento. Sono anche in grado di occuparsi della gestione delle risorse umane, ad esempio, reclutando e assumendo personale, e di motivare i propri collaboratori. Inoltre, sono in grado di rappresentare l'azienda e di commercializzare in modo ottimale i servizi offerti. Sono capaci di stabilire processi organizzativi all'interno dell'azienda.

Le loro conoscenze in materia di economia aziendale consentono di avere sotto controllo la situazione finanziaria relativa alle strutture dei costi.

1.2.4. Contributo dell'attività professionale alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

La percezione dello spirito del tempo e l'attenzione alle esigenze sociali rivestono un ruolo estremamente importante durante la creazione dei concetti delle collezioni e dei materiali. I fashion designer conoscono i fattori che influenzano la creazione di valore aggiunto nel settore tessile. Valutano e considerano gli aspetti economici ed ecologici per quanto concerne l'acquisto e la produzione di capi d'abbigliamento. Conoscono gli standard vigenti e i marchi ecologici. Sulla base dell'approvvigionamento globale comprendono, accettano e rispettano i rapporti interculturali.

1.3. Organo responsabile

1.3.1. L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:
TVS Textilverband Schweiz (FTS Federazione tessile svizzera)

1.3.2. L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1. Composizione della commissione d'esame

2.1.1. Tutte i compiti relativi al rilascio del diploma sono affidati ad una commissione d'esame composta da almeno 5 membri e nominata dalla commissione GQ per un periodo di 4 anni.

2.1.2. La commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le deliberazioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

2.2. Compiti della commissione d'esame

2.2.1. La commissione d'esame:

- emana le direttive inerenti al presente regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- stabilisce le tasse d'esame;
- stabilisce la data e il luogo d'esame;
- definisce il programma d'esame;
- predisporre la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame;
- nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- decide in merito all'ammissione all'esame e all'eventuale esclusione dallo stesso;
- decide in merito al conferimento del diploma;
- tratta le domande e i ricorsi;

- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.2.2. La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi e la gestione dell'attività alla segreteria della Schweizerische Textilschule STF (Scuola professionale svizzera dell'industria tessile).

2.3. Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.3.1. L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari la commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.3.2. La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1. Pubblicazione

3.1.1. L'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.1.2. La pubblicazione indica almeno:

- le date d'esame;
- la tassa d'esame;
- l'ufficio d'iscrizione;
- il termine d'iscrizione;
- le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2. Iscrizione

All'iscrizione si devono allegare:

- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- c) l'indicazione della lingua d'esame;
- d) la copia di un documento d'identità ufficiale con fotografia;
- e) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)¹.

3.3. Ammissione

3.3.1. All'esame è ammesso chi:

- a) è in possesso dell'attestato federale di capacità o di un titolo equivalente
- b) e può certificare almeno 4 anni di pratica professionale nel settore della moda, durante i quali gli sia stata riconosciuta una formazione di base nel campo delle creazioni di moda (livello secondario II) o un altro tipo di formazione equivalente.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41.

¹ La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; N. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

3.3.2. La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4. Spese

3.4.1. Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa del diploma e di iscrizione nel registro dei titolari di diploma nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale vengono riscossi separatamente e sono a carico dei candidati.

3.4.2. Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.

3.4.3. Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.

3.4.4. La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame, caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.4.5. Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1. Convocazione

4.1.1. L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 8 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.

4.1.2. I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.

4.1.3. I candidati sono convocati almeno 6 settimane prima dell'inizio degli esami scritti. Per la presentazione del progetto interdisciplinare il candidato riceve il compito almeno 3 mesi prima della presentazione

La convocazione contiene:

- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
- b) l'elenco dei periti.

4.1.4. Le richieste di riconsiderazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame al più tardi 14 giorni prima dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2. Ritiro

4.2.1. I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 4 settimane prima dell'inizio dell'esame.

4.2.2. Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi.

Sono considerati motivi validi:

- a) maternità;
- b) malattia e infortunio;
- c) lutto nella cerchia ristretta;
- d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

4.2.3. Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3. Mancata ammissione ed esclusione

- 4.3.1. I candidati che, in relazione alle condizioni d'ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.
- 4.3.2. È escluso dall'esame chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.3.3. L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

4.4. Sorveglianza degli esami, periti

- 4.4.1. L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.4.2. La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.4.3. Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.4.4. I periti recedono dall'incarico se sono docenti dei corsi di preparazione, parenti, superiori o ex superiori, collaboratori del candidato.

4.5. Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.5.1. La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.5.2. I docenti dei corsi di preparazione, i parenti e i superiori o ex superiori, nonché i collaboratori del candidato recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento del diploma.

5. ESAME

5.1. Parti dell'esame

- 5.1.1. L'esame si svolge entro un periodo massimo di 3 mesi. Gli esami scritti si svolgono all'inizio della fase d'esame, mentre la presentazione del progetto interdisciplinare ha luogo alla fine di questo periodo.

L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame <i>orale/scritto/pratico</i>	Durata	Ponderazione	
1	Economia aziendale	scritto e orale (incl. formulazione di domande)	7 h 10 min.	20 % 10 %
2	Progetto	lavoro indipendente / realizzazione della collezione (scritto e pratico)	9 settimane*	50 %
3	Presentazione del progetto	orale (incl. formulazione di domande)	15 min.	20 %
Totale			127 h 25'	

*complementare, ca. 120 h di lavoro indipendente all'interno di 9 settimane. Il progetto deve essere consegnato almeno una settimana prima della presentazione in relazione a un termine definito in anticipo.

Fase d'esame

	Mese 1	Mese 2	Mese 3
	Sett. 1		Sett.12
Economia aziendale		Scritto	
Progetto	Consegna incarico	Progetto indipendente ca. 120h (sett. 2-10) Consegna Progetto	
Presentazione			Orale

1 Economia aziendale (scritto): esami scritti programmati in un arco di tempo prestabilito e inerenti a tematiche di aree diverse, quali economia nazionale, management, diritto, gestione del personale, marketing, pianificazione e forniture, contabilità.

2 Progetto: sulla base di un compito concreto assegnatogli, il candidato sviluppa una collezione personale, innovativa e orientata al mercato su un tema di tendenza. Il candidato ricorre a concetti relativi a design e marketing, definisce i segmenti, realizza una collezione ad hoc per clienti o gruppi target e la rappresenta visivamente. Le esigenze della collezione in materia di qualità, prezzo, quantità, dati tecnici e luogo di produzione nonché la realizzazione dei prototipi sono parti integranti che rivestono una notevole importanza.

3 Presentazione del progetto: il candidato presenta il progetto oralmente. Utilizza diversi supporti per comunicare idee, concetti e per descrivere i prodotti in modo innovativo e adatto ai gruppi target. Infine il candidato risponde alle domande dei periti. A questo riguardo una parte essenziale è rappresentata anche dai fattori di economia aziendale alla base della collezione.

5.1.2. Ogni parte dell'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

5.2. Requisiti per l'esame

5.2.1. La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).

5.2.2. La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1. Disposizioni generali

6.1.1. La valutazione dell'esame e delle singole parti d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3. del regolamento d'esame.

6.2. Valutazione

6.2.1. Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.2.2. La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci corrispondenti. Se il metodo di valutazione non contempla voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.

6.2.3. La nota complessiva è data dalla media (ponderata) delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3. Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4. Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio del diploma

6.4.1. L'esame è superato se:

- a) la nota complessiva non è inferiore a 4;
- b) la nota per il progetto interdisciplinare e la nota per la presentazione del progetto non sono inferiori a 4;
- c) la nota dell'esame scritto di economia aziendale non è inferiore a 3.

6.4.2. L'esame non è superato se il candidato:

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) non si presenta senza motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame senza motivi validi;
- d) deve essere escluso dall'esame.
- e) non consegna il progetto entro il termine previsto.

6.4.3. La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene il diploma federale.

6.4.4. La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:

- a) le note o la valutazione delle singole parti d'esame e la nota complessiva o la valutazione complessiva dell'esame;
- b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
- c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio del diploma.

6.5. Ripetizione

6.5.1. Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.

6.5.2. La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

6.5.3. Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7. DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA

7.1. Titolo e pubblicazione

7.1.1. Il diploma federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.

7.1.2. I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Fashiondesignerin mit eidgenössischem Diplom/Fashiondesigner mit eidgenössischem Diplom**
- **Fashiondesigner avec diplôme fédéral**
- **Fashion designer con diploma federale**

Per la versione inglese si consiglia la dicitura: Fashiondesigner with advanced federal diploma of professional education and training.

7.1.3. I nominativi dei titolari del diploma sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2. Revoca del diploma

7.2.1. La SEFRI può ritirare un diploma conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.2.2. Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3. Rimedi giuridici

7.3.1. Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.3.2. In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1. L'ente responsabile dell'esame fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.
- 8.2. L'ente responsabile dell'esame si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3. Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1. Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 28 giugno 2001 concernente l'esame professionale superiore fashion designer è abrogato. Restano tutelati i titoli previgenti.

9.2. Disposizioni transitorie

I ripetenti in base al regolamento previgente del 28 giugno 2001 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 2016. Viene concesso il diritto di portare il nuovo titolo. Non vengono rilasciati nuovi diplomi.

9.3. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

10. EMANAZIONE

San Gallo, il 5 dicembre 2014

TVS Textilverband Schweiz (FTS Federazione tessile svizzera)
Il Presidente



Andreas Sallmann

Il presente regolamento è approvato.

Berna, **21 GEN 2015**

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale superiore